

Nessuna indennità supplementare di fine servizio dopo il 1° marzo 1966

Consiglio di Stato, sez. V, decisione n. 1358 del 9 marzo 2009

di **Federica Caponi** *

Comuni e province - Personale - Ripristino dell'indennità supplementare di fine servizio deliberata con atto successivo al 1° marzo 1966 - Illegittimo

La legge n. 152/1968 ha introdotto, per i dipendenti degli enti locali, il divieto legale di trattamenti aggiuntivi di fine servizio, cristallizzando, con riferimento ai trattamenti progressi espressamente fatti salvi, i criteri di liquidazione. È, pertanto, illegittimo ipotizzare che gli stessi possano trovare meccanismi di computo diversi da quelli disciplinati dalla citata disposizione, approvati con atti successivi al 1° marzo 1966.



La questione di fondo

Premessa la validità dei trattamenti già deliberati in favore del personale in servizio al 1° marzo 1966, è **errato ipotizzare** che gli enti locali abbiano il **potere di intervenire successivamente in materia**, sia pur soltanto al fine di modulare gli importi dei progressi trattamenti dovuti, in base a quanto stabilito dall'art. 17, co. 2, della legge n. 152/1968 e dell'interpretazione autentica recata dalla legge n. 746 del 1969.

Ne consegue che **ben può un ente locale, in autotutela, annullare un atto con il quale era stato introdotto un meccanismo di calcolo, non previsto in precedenza**, della predetta indennità e con cui erano stati presi in considerazione compensi accessori nella base di calcolo del citato trattamento supplementare di fine servizio dalla legge n. 152/1968.

È questo l'**importante principio ribadito dal Consiglio di Stato**,

con la decisione in commento, con la quale ha respinto il ricorso in appello presentato da alcuni ex dipendenti provinciali avverso una delibera con la quale la giunta aveva annullato un proprio precedente atto del 1976, che recava un **criterio di calcolo dell'indennità supplementare di fine servizio, diverso rispetto** a quello disciplinato in una **delibera del 1962**.

Il Tar, in primo grado, rigettava il ricorso proposto dai ricorrenti, ritenendo illegittima la delibera approvata nel 1976, poiché in contrasto con la disciplina contenuta nell'art. 17 della legge n. 152/1968 e legittima la decisione dell'ente locale di annullare tale atto in via di autotutela.

Il fatto

Nel caso di specie, una **provincia, con atto di giunta del 1998, aveva ritirato in autotutela un precedente atto deliberativo del 1976** con il quale, nel riconfermare la

corresponsione dell'indennità supplementare di fine servizio in favore del personale dipendente in servizio al 1° marzo 1966, era stato disposto un criterio di calcolo non conforme a quello già previsto nell'originaria delibera istitutiva del trattamento del 1962.

La **delibera del 1998 era stata impugnata in primo grado dai ricorrenti** che contestavano l'annullamento della delibera del 1976, ritenendolo legittimo e sostenendo che non sarebbe stato in ogni caso sorretto da un interesse pubblico significativo, recando al contrario un sicuro pregiudizio all'affidamento dei beneficiari del trattamento supplementare, maturato in oltre vent'anni di efficacia della delibera annullata.

Secondo i ricorrenti, per il **personale degli enti locali, il divieto legale** (ex art. 17 della legge n. 152

* Consulente Enti Locali

Indennità supplementare di fine servizio

PREVIDENZA FISCO

del 1968), relativo ai **trattamenti supplementari di fine servizio** (aggiuntivi rispetto al trattamento dovuto dagli enti previdenziali), conterrebbe un'espressa norma di salvaguardia per i trattamenti già deliberati dagli organi competenti entro il 1° marzo 1966.

Inoltre, in riferimento al personale in servizio a tale data, la presunta **clausola di salvaguardia** legittimerebbe l'adozione, da parte di ciascun ente locale, di deliberazioni incidenti sulla misura del trattamento, finalizzate al riallineamento con i trattamenti previdenziali previsti per il personale alle dipendenze dello Stato.

I giudici amministrativi hanno chiarito che la **validità dei trattamenti già deliberati in favore del personale in servizio al 1° marzo 1966** non può essere estesa fino al punto di **consentire agli enti di intervenire** nella materia **anche successivamente**, sia pur soltanto al fine di modulare gli importi dei pregressi trattamenti dovuti.

La decisione

La **legge n. 152/1968** ha riordinato profondamente la **materia previdenziale per i dipendenti degli enti locali**, adottando una **disciplina molto più favorevole** per il personale e, contemporaneamente, ha risolto definitivamente, con l'**art. 17**, il **problema dei trattamenti supplementari** che in precedenza erano stati deliberati da numerosi enti.

Il citato art. 17 ha stabilito che *"è fatto divieto alle Amministrazioni degli Enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli Enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge"*.

Il **co. 2** ha previsto che i **trattamenti supplementari di fine servi-**

zio e pensionistici **deliberati** dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali **entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati** dagli organi di tutela siano **mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data**.

Tali trattamenti supplementari devono essere **decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento** apportato in base alle disposizioni della citata legge n. 152/1968 al trattamento di servizio corrisposto dall'Inadel.

Tale disposizione ha stabilito, pertanto, la **soppressione di ogni trattamento supplementare per il personale entrato in servizio dopo il 1° marzo 1966** (data dalla quale, per l'art. 4 della stessa legge, decorre il nuovo trattamento previdenziale), il mantenimento ad esaurimento di tali trattamenti supplementari per coloro che erano rimasti in servizio alla data 1° marzo 1966, ma in misura ridotta, e cioè con decurtazione di somme pari all'aumento del trattamento previdenziale apportato con la stessa legge (ex art. 17, co. 2 e 3).

L'**art. 1 della legge n. 746/1969**, nel dare **interpretazione autentica** al citato art. 17, ha precisato che *"i trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli Enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti Enti sia intervenuto l'annullamento ex art. 6 Tu 3 marzo 1934, n. 383"*.

Sono state sollevate anche **questioni di presunta illegittimità costituzionale** per la disciplina introdotta dall'art. 17.

In particolare, era stato evidenziato che in tal modo la reviviscenza delle delibere annullate era stata dispo-

sta **solo a vantaggio del personale che risultasse in servizio** alla data del 1° marzo 1966, con **esclusione** dal beneficio predetto del personale che, a quella data fosse risultato **già collocato a riposo**, cosicché ne sarebbe derivata una disciplina ingiustificatamente differenziata nei riguardi di quest'ultima categoria di personale.

Non era chiaro per quale ragione, nel quadro di un regime volto a riconoscere la retroattiva legittimità ai trattamenti supplementari istituiti prima del 1° marzo 1966, fosse stata riconosciuta la inoperatività degli annullamenti di ufficio nei riguardi del personale in servizio al 1° marzo 1966 e non anche di quello cessato prima di tale data.

In tal modo, il **legislatore ha fissato al 1° marzo 1966 la data di applicazione del nuovo ordinamento**, dal quale non vengono in alcun modo toccati i dipendenti già cessati dal servizio alla medesima data.

Nello stabilire questa data il legislatore ha fatto uso del **potere discrezionale che gli è proprio** quando determina il momento dal quale una legge deve produrre i suoi effetti.

In merito a tale disposizione, *"non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore in rapporto a situazioni concernenti sia gli stessi soggetti come gli altri componenti dell'aggregato sociale"* (Corte cost., sent. n. 138 del 1977).

Appare opportuno anche precisare che, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'indennità premio di fine servizio, spettante ad ex dipendenti degli enti locali, potrebbe essere considerata una fattispe-